



CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI VICENZA E “IL NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE “75° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC VICENZA” PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO

PERIODO: 09/01/2018 – 31/12/2018

L'anno 2018 addì 10 del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sede del Comune Vicenza –
Comando di Polizia Locale

TRA

Il **Comune di Vicenza**, nella persona del Comandante la Polizia Locale, Cristiano ROSINI, di seguito denominato anche *mandante*, il quale interviene in nome e per conto della Amministrazione convenzionata in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 12 agosto 2014

E

Il “**75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri**” **Vicenza**, C.F. 95113190243 corrente in Vicenza, nella persona del legale rappresentante Salvatore MASIA, di seguito denominato anche *mandatario*

PREMESSO

Che in base all'art. 8 della Legge Regionale N. 40 del 30.08.1993 gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e di solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastarne l'emarginazione;

Che con la delibera di G.C. n. 168 del 12 agosto 2014 il Comune di Vicenza ha approvato le linee di indirizzo per l'attivazione del presente protocollo d'intesa con il “75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza”;

Che con decisione della Giunta Comunale del Comune di Vicenza n° 553 del 21/12/2017 è stato dato parere favorevole al rinnovo della Convenzione con ANC per ulteriori 12 mesi;

Che con determinazione dirigenziale del Comandante la Polizia Locale del Comune di Vicenza, n° 2836 del 27/12/2017-PGN 3640 /2018, è stata data attuazione alle linee di indirizzo di cui al riferito parere ed impegnata la spesa;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo d'intesa.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

Il Comune di Vicenza affida al "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza", di seguito denominata "Associazione", il compito di presenziare Piazza Castello, Via Gorizia, Via Roma, Piazzale De Gasperi, Corso Palladio, Via Battisti, Piazza Duomo, Contra' Mure Pallamaio, Contra' Fascina, Contra' S. Francesco Vecchio e Giardino Salvi con le modalità di cui al presente atto.

“ARTICOLO 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Associazione assicurerà la presenza di almeno due membri della propria organizzazione dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per un pomeriggio alla settimana, che deve essere il sabato, o in giorno diverso concordato e preventivamente comunicato alla Polizia Locale. Detti giorni possono essere concordati, a richiesta del Comune di Vicenza anche sulla base delle esigenze che dovessero prospettarsi per eventuali manifestazioni che le aree da presenziare dovessero ospitare.

L'Associazione, fino ad eventuali diverse indicazioni del Comando Polizia Locale, assicurerà la presenza di almeno due membri della propria organizzazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di martedì e giovedì mattina, in concomitanza del mercato settimanale.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE

I volontari impiegati nell'espletamento del servizio dovranno indossare durante lo svolgimento della manifestazione la propria divisa operativa del Nucleo di Appartenenza, che consenta un'immediata individuazione. L'Associazione è tenuta ad informare i volontari sulla natura dell'attività da svolgere e sul comportamento da tenere.

L'attività dei volontari deve essere opportunamente seguita dai responsabili del "75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza". L'Associazione dovrà fornire alla Polizia Locale tutte le informazioni necessarie per ciascun servizio.

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE IN RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione prevede un contributo omnicomprensivo mensile di € 500,00 (cinquecento euro). L'erogazione del contributo sarà corrisposta dal responsabile del competente

settore, entro il giorno 15 del mese successivo a mezzo bonifico bancario alle coordinate **IBAN IT54 U033 5901 6001 0000 0066 594**. La mancata erogazione del contributo entro la scadenza prevista, comporterà la sospensione del servizio da parte del Nucleo 75° ANC Vicenza.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE

Il “75° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza”, manlevando il Comune di Vicenza da qualsiasi evento dannoso possa occorrere ai suoi associati nello svolgimento del servizio, si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano le attività della presente convenzione, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’Associazione è responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose per propria colpa o dei propri associati e sarà tenuta al risarcimento danni, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Vicenza.

L’Associazione si obbliga a mantenere il segreto d’ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza dal servizio oggetto della presente convenzione.

L’Associazione provvede all’allontanamento dal servizio degli operatori che non ottemperano a quanto sopra.

E’ facoltà del Comune far presente, sia a voce, sia per iscritto, il riscontro di eventuali inadempienze o disfunzioni nell’espletamento del servizio e, qualora tali inadempienze o disfunzioni fossero imputabili a responsabilità personali di un operatore, chiederne la sostituzione.

L’Associazione si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 riguardante la disciplina della riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali i volontari possano venire a conoscenza nel corso dell’espletamento del servizio. In caso di inadempimento, l’Associazione sarà considerata responsabile nei confronti del Comune di Vicenza e dei terzi per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai “dati sensibili” così come definiti dall’art.4 comma 1, lettera d, del D.Lgs n.196/2003 e norme del medesimo decreto ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell’Associazione in caso di utilizzo non conforme dei dati personali degli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell’espletamento dell’incarico nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs n.196/2003.

E’ altresì in potere del Comune di Vicenza l’eventuale risoluzione della presente convenzione in presenza di gravi e reiterate inadempienze o disfunzioni nell’espletamento del servizio oggetto della stessa, così come previsto dall’art.9 lett. n, della L.R .n.40/93 più sopra citata.

ARTICOLO 7 – DURATA

La presente convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi.

A ciascuna delle parti è riconosciuto incondizionato diritto di recesso, con il solo onere di preavviso scritto di 10 giorni e senza applicazioni di ulteriori penali o aggravii.

In ogni momento, su iniziativa di una delle parti contraenti, la presente convenzione potrà essere modificata con il consenso di entrambi i contraenti.

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) abbandono del servizio; si considera tale il mancato espletamento del servizio richiesto;
- b) espletamento del servizio in modo non conforme alle prescrizioni impartite dal Comune di Vicenza;
- c) violazione della dignità e dei diritti dei soggetti con i quali l'Associazione entra in contatto per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- d) violazione da parte dell'Associazione delle proprie norme statutarie;
- e) ogni altro caso di inosservanza alle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 9 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Il Comune di Vicenza dà atto che la stipula della presente convenzione non è soggetta agli accertamenti antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera e del D.P.R.3.6.1998 n .252.

ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONI FISCALI E SPESE VARIE

Ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge n. 266 del 01.08.1991 gli atti derivanti dall'applicazione della legge precitata sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Le spese che comunque dovessero essere inerenti e conseguenti la presente convenzione, saranno a carico dell'Associazione.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui al Codice Civile.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE

La presente convenzione entra in vigore il 01 gennaio 2018.

Tale atto di convenzione è redatto in duplice copia di cui una per il Comune di Vicenza ed una per l'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Vicenza, li 10 Gennaio 2018

PER IL COMUNE DI VICENZA



**IL COMANDANTE
Cristiano Rosini**

PER IL "75° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VICENZA"



**IL PRESIDENTE
Salvatore Masia**

La presente convenzione è redatta su n. 3 pagine ed è composta da 11 articoli.